STUDIO LEGALE
AVV. ESTERDONATELLA LONGO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. e *fax* 0984-1810338
PEC: esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G. N. 15633/2025

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per i Sig.ri **CELENTANO SOFIA,** C.F. [redacted], **IMPERIALI D'AFFLITTO GIOVANNI,** C.F[redacted] e **LANATI GIULIA**, C.F[redacted], rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Esterdonatella Longo, C.F. [redacted], PEC *esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it*, elettivamente domiciliati in Roma, nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Russo; **RICORRENTI -**

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro *pro tempore,* con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588; **M.I.M., DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,** in persona del Ministro *pro tempore,* con sede in Roma, via XX Settembre, 97, Codice Fiscale 80415740580;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t. con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, C.F. 80188230587;
- **MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR**, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, nella Via dell'Impresa, 89, C.F. 80188230587;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il LAZIO, per la LIGURIA ed il PIEMONTE,** in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti *pro tempore;* **RESISTENTI-**

NONCHE'

la sig.ra **TATARELLI ITALIA**, Via [redacted] (LT) **- CONTROINTERESSATA-**

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il LAZIO, per la classe di concorso ADMM (sostegno I grado), con decreto prot. n. 789 del 22/06/2026 e prot. n. 886 del 6.07.2026; per il PIEMONTE con decreto prot. n. 15818 del 26/06/2026 e prot. n. 21886 del 17/09/2026 e per la LIGURIA con decreto prot. n. 1630 del 23/06/2026, per la classe di concorso ADSS (sostegno II grado) di interesse dei ricorrenti, **quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa e, comunque, nelle parti in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti** o lo contemplano con riserva.

IN FATTO E IN DIRITTO

A. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 15633/2025, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari,

- **del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito MIM) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale del personale scolastico n. 2939 del 9.10.2025**, di indizione del "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205*" **-** **NELLA PARTE IN CUI** all'art. 4 rubricato "*Requisiti di ammissione al concorso*" recita **"***Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente",* **non consentendo ai ricorrenti -** i quali **si sono iscritti nell'a.a. 2024/2025 ai Corsi di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità (X ciclo TFA Sostegno) e ne stanno frequentando i corsi - la partecipazione, con riserva di conseguimento del titolo, al concorso per i posti di scuola secondaria di primo e di secondo grado**, così come invece è stato consentito, dal seguente comma 8, ai docenti iscritti ai percorsi di specializzazione più brevi, ex artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024) "*possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente*"; e **NELLA PARTE IN CUI**, essendo previsto all'art. 10,

rubricato "*Istanze di partecipazione: Termine e modalità di presentazione delle domande*", comma 3, che "*I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico per il reclutamento [...]*", **non consente ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda**;

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

-del D.M. n. 205 del 26.10.2023 recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno [...]*"nella parte in cui **all'art. 3, comma 1 lettera a,** rubricato "*Requisiti di ammissione*", prevede che "*Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente"* e non invece, quanto previsto al comma 8 "*Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30*

CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo", e nella parte in cui, essendo previsto **all'art. 13, comma 2** rubricato "*Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi*" che "*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"* non consentiva ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare, con riserva di conseguimento del titolo, **alle prove concorsuali** per il reclutamento del personale docente, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.D.G. n. n. 2939 del 9.10.2025 e del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023.

*

B. A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti hanno addotto i seguenti **MOTIVI IN DIRITTO** che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza:

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

I. CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO

NELL’ART. 3 DELLA COST., ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 51 E 97 COST., PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ TRA I CITTADINI, DI UGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E DI ACCESSO MEDIANTE CONCORSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. PERPLESSITA’, ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA E SVIAMENTO.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E RAGIONEVOLEZZA CONSACRATO NELL’ART. 4 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

V. SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA “CARTA DI NIZZA”. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ.

VI. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER

VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

I. CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI

1. I ricorrenti sono **docenti precari, idonei all'insegnamento per le rispettive classi di concorso, che si sono iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) Sostegno X ciclo nell'a.a. 2024/2025**, presso le Università e gli Istituti autorizzati, al fine di conseguire la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni disabili.

2. Per meglio illustrare i vizi di illegittimità, che inficiano i provvedimenti oggi impugnati, è necessario premettere una breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e procedere alla ricostruzione della disciplina specifica in materia, partendo dalla norma in tema di requisiti generali di ammissione ai concorsi a posti a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, costituita dall'art. 402 del D.Lgs. n.297/1994.

Tale norma - mai abrogata, neppure dalla L. 107/2015 - consente la partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, anche di coloro i quali siano iscritti all'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il conseguimento dell'abilitazione (L. n. 341/1990).

I **TFA** sono percorsi di specializzazione annuali, autorizzati dal Ministero e gestiti dalle Università a tanto autorizzate, a numero chiuso ed a pagamento.

I detti percorsi formativi abilitanti sono stati istituiti con il **D.M. 10.09.2010 n. 249**, in ottemperanza dell'art. 2 co. 416 della L. n. 244/2007, propedeutici all'acquisizione della specializzazione, previo esame finale, presso Università ed istituti parificati. In particolare, con il richiamato D.M.n.249/2010, "*Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli*

insegnanti (...)», all'art. 13, rubricato "*Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*", sono state stabilite le "caratteristiche" dei corsi e la possibilità di accesso ai soli docenti idonei all'insegnamento i quali, nel frequentarli, **rafforzano la loro professionalità specifica acquisendo un patrimonio personale in relazione al quale sussiste un interesse pubblico specifico dell'amministrazione scolastica ad avvalersi, sin da subito e con stabilità, della loro attività di insegnamento.** Il D.M.n.249/2010, poi, all'art. 13, comma 3, ha sancito che i TFA debbano essere a numero chiuso: "*I corsi sono a* ***numero programmato*** *dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* ***tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione*** *e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.".*

Le disposizioni di cui al D.M. citato e del successivo D.M. del 30.09.2011 sono state, poi, integrate ed aggiornate, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, con il D.M. dell'Università e della Ricerca n. 92/2019 contenente *"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*" con il quale "*CONSIDERATA* ***la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,*** *nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;"* e *"RITENUTO* ***pertanto necessario avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico****",* per quel che è di interesse, **all'art. 2** *"Offerta formativa e relativi requisiti"* **comma 2** è stato previsto che *"****Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*** *sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al presente provvedimento, è effettuata la ripartizione dei contingenti e* ***sono fissate le***

date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare*,";* **all'art. 3** *(Requisiti di ammissione e articolazione del percorso)* **comma 3**, è stato previsto che "*I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento (...)".*

In ottemperanza a tali previsioni il **Ministero, con decreto n. 436 del 26.06.2025**, **al fine precipuo di far fronte all'enorme richiesta di personale specializzato sul sostegno, "***CONSIDERATA* ***la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado****", ha dato inizio alla procedura per l'attivazione del X ciclo per il conseguimento del titolo di specializzazione per posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado:** all'art. 1 "*È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado"* e "*I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2026".*

3. Nelle more, il Ministero, con **l'art. 6 del Decreto-Legge 71/2024**, ha, anche, introdotto misure straordinarie per potenziare i percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, creando un canale speciale, ad integrazione dei percorsi universitari ordinari, per formare docenti specializzati che abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno: "*Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al ((31 dicembre 2026)), con il superamento*

dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE".

Sono stati, pertanto, attivati i percorsi formativi specifici (40 crediti) gestiti dalle Università e da INDIRE, finalizzati a colmare ulteriormente il fabbisogno di docenti e stabilite le modalità di attivazione, i contenuti e i requisiti di partecipazione tramite un decreto attuativo del Ministro dell'Istruzione e del Merito, il D.M. 75 del 24.04.2025.

4. La disciplina descritta ha, dunque, creato due distinti percorsi formativi – l'uno avviato dalle Università e l'altro da INDIRE – a fronte dei quali **i provvedimenti impugnati,** relativi al *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*" **hanno consentito <u>la partecipazione alla procedura concorsuale, con riserva di conseguimento del titolo</u>, solo agli specializzandi INDIRE e non anche a quelli iscritti a X ciclo dei TFA Sostegno, con ciò palesando una irragionevole disparità di trattamento.**

Si aggiunga che l'**art. 3, comma 8, del D.M. 205/2023**, richiamato dal bando impugnato e recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno*"

prevede che "*Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo"*, e che tale previsione ha **ingenerato l'affidamento dei ricorrenti - i quali conseguiranno la specializzazione non oltre il 30 giugno 2026 e, dunque, nell'anno scolastico antecedente a quello delle assunzioni previste dalla procedura concorsuale di che trattasi - a poter partecipare alla procedura concorsuale.**

5. Occorre, inoltre, porre in rilievo che la **situazione dei posti di sostegno** evidenzia l'entità della criticità di un sistema che utilizza i "posti in deroga" attivati ogni anno, ad incremento della dotazione assegnata in organico di diritto, con un andamento sempre crescente, essendo il fabbisogno in costante aumento.

Tale distorta prassi mostra la grave carenza di personale specializzato - il possesso della specializzazione è requisito indispensabile per poter essere assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno - ed **è proprio sul sostegno, difatti, che, nella fase delle assunzioni in ruolo, si registra la percentuale più elevata di mancate nomine per mancanza di docenti specializzati, con seguente ulteriore aumento della percentuale di posti affidati a personale privo del titolo di specializzazione, in aperta violazione della disciplina specifica in materia.**

L'omessa previsione della partecipazione degli odierni ricorrenti al

concorso, nonostante **la riconosciuta violazione delle disposizioni di legge che regolano l'inclusione scolastica degli studenti disabili, per carenza di docenti specializzati nelle attività di sostegno didattico, alla quale carenza, inevitabilmente, consegue l'utilizzazione, da parte della Amministrazione scolastica, di personale privo della necessaria specializzazione, lede anche il diritto allo studio degli alunni con disabilità,** poiché il sostegno didattico agli alunni disabili non può, infatti, essere un "vuoto simulacro", ma perché esso sia effettivo ed efficace deve essere garantito per mezzo di personale specializzato, per come normativamente previsto e ripetutamente statuito dal Consiglio di Stato.

6. Al fine di far comprendere l'ingiustizia e l'illegittimità dell'azione amministrativa esercitata dalla P.A., dalla quale discende il **gravissimo ed irreparabile pregiudizio arrecato ai ricorrenti**, occorre precisare che **i gli stessi, pur conseguendo il titolo richiesto prima della immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito con l'impugnato D.D., rimarranno esclusi dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per la scuola secondaria, su base regionale, finalizzato alla copertura di complessivi n. 30.759 posti autorizzati negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, rivolta alla definizione di una graduatoria di vincitori, che verrà utilizzata, ai fini delle immissioni in ruolo, a partire dall'a.s. 2026/2027.**

Ed è per questo che riveste particolare importanza per i ricorrenti poter accedere alla procedura concorsuale, bandita con l'impugnato decreto direttoriale: la loro esclusione integra, infatti, una grave lesione del loro interesse ad essere immessi in ruolo in tempi ragionevoli con grave compromissione del loro progetto di vita.

7. Si precisa che i ricorrenti presentano una identica situazione soggettiva e piena omogeneità di posizioni processuali, elementi che giustificano la

proposizione del presente ricorso collettivo e dimostrano l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra gli stessi.

In particolare, essi si trovano nella medesima situazione giuridica sostanziale, essendo tutti regolarmente iscritti al X ciclo del TFA Sostegno e conseguiranno la specializzazione prima delle immissioni in ruolo 2026/2027 previste dal bando impugnato.

Nessuno dei ricorrenti, inoltre, ha mai partecipato ai precedenti concorsi ordinari per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo grado, né ai concorsi PNRR1 e PNRR2, né ad altre procedure concorsuali analoghe. Tale circostanza esclude, quindi, qualsiasi sovrapposizione o interferenza con precedenti procedure selettive e dimostra che i ricorrenti si approcciano per la prima volta a una procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli docenti, avendo scelto di completare prima il proprio percorso formativo universitario.

Essi, poi, aspirano al medesimo risultato - l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale a mezzo di prove suppletive - che può essere conseguito contemporaneamente senza interferenza reciproca.

Sussistono, quindi, i requisiti di piena identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra le parti, in quanto l'accoglimento della domanda determinerebbe una traslazione parallela verso l'alto delle posizioni di tutti e nella medesima misura, senza possibilità di scavalcamento reciproco, se non quella di partecipare alle prove suppletive (cfr. *ex multis* CdS, sez. VII, sentenza 3260/2023).

In tale contesto di perfetta omogeneità sostanziale e processuale, **tutti i ricorrenti aspirano a poter partecipare, a mezzo prove suppletive, al concorso bandito con Decreto Dipartimentale n. 2939 del 9 ottobre 2025 e finalizzato alla copertura di n. 30.759 posti vacanti nelle scuole**

secondarie di prime e secondo grado per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

8. I provvedimenti impugnati sono, per quanto esposto, illegittimi in quanto adottati senza considerare la specifica condizione soggettiva dei ricorrenti, tutti docenti precari, idonei all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso, regolarmente iscritti al X ciclo del TFA Sostegno a.a. 2024/2025, istituito con D.M. n. 436/2025 e da concludersi entro il 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 92/2019. In tal modo l'Amministrazione ha pretermesso una platea di aspiranti che, pur destinati a conseguire la specializzazione in tempo utile rispetto alle immissioni in ruolo previste dal D.D. n. 2939/2025 per gli anni scolastici 2026/2027 e seguenti, sono stati esclusi dalla procedura, nonostante il sistema normativo contempli espressamente l'ammissione con riserva per altre categorie di candidati inseriti in percorsi formativi in itinere.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO NELL'ART. 3 DELLA COST., ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 51 E 97 COST., PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ TRA I CITTADINI, DI UGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E DI ACCESSO MEDIANTE CONCORSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. PERPLESSITA', ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE.

In data 9 ottobre 2025, con D.D.G. n. 2939, per come detto, è stato bandito il ***"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023,***

n. 205", ed i ricorrenti - docenti precari, idonei all'insegnamento per le rispettive classi di concorso, che si sono iscritti ai TFA Sostegno X ciclo nell'a.a. 2024/2025, presso le Università e gli Istituti autorizzati, al fine di conseguire la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni disabili - non hanno potuto partecipare, con riserva di conseguimento del titolo, alle operazioni concorsuali poiché il bando impugnato ha previsto all'art. 4 che "*Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente (...)".*

Al successivo comma 8, però, è stata prevista una deroga per i docenti iscritti ai citati percorsi di specializzazione più brevi, ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 71/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024) "*possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente*".

A fronte, di due differenti percorsi formativi avviati dalle Università e da INDIRE, per come già sopra rilevato, il bando impugnato ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale, con riserva di conseguimento del titolo, solo agli specializzandi INDIRE **e non anche a quelli iscritti a X ciclo dei TFA Sostegno, con ciò integrando una irragionevole disparità di trattamento.**

I provvedimenti impugnati, infatti, violano e falsamente applicano gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nella parte in cui consentono l'ammissione con riserva al concorso ai soli candidati iscritti ai percorsi abbreviati di specializzazione

sul sostegno di cui all'art. 6 del D.L. n. 71/2024 (c.d. percorsi INDIRE), come per i percorsi di formazione iniziale da 30 CFU/CFA, negando invece del tutto tale possibilità agli iscritti al X ciclo TFA Sostegno, pur egualmente diretti al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno ed aventi tempi di conclusione pienamente compatibili con le immissioni in ruolo programmate dal D.M. n. 205/2023 e dal D.D. n. 2939/2025.

I corsi *ex* art. 6 D.L. n. 71/2024, come espressamente chiarito dalla relativa disciplina attuativa, sono percorsi straordinari e aggiuntivi rispetto a quelli universitari ordinari, destinati a sfociare nel medesimo titolo di specializzazione sul sostegno dei percorsi TFA, senza che sia prevista alcuna differenza di "valore" o di spendibilità del titolo ai fini dell'accesso al ruolo. Nondimeno, il bando e il decreto presupposto introducono un trattamento privilegiato in favore dei soli frequentanti tali percorsi ex art. 6 (e dei 30 CFU abilitanti), ammettendoli con riserva alla procedura, mentre escludono in radice l'accesso con riserva per gli iscritti al TFA X ciclo, così fondando la differenziazione unicamente sul canale formativo prescelto e non su un diverso grado di qualificazione o su esigenze oggettive del servizio.

In tal modo **l'Amministrazione determina una disparità di trattamento tra categorie indubitabilmente omogenee di aspiranti docenti di sostegno** – tutte impegnate in percorsi abilitanti finalizzati al medesimo titolo e tutti con termine di conclusione compatibile con il calendario concorsuale – **senza che la scelta selettiva sia sorretta da una ragione obiettiva e proporzionata allo scopo del concorso,** che è quello di selezionare i migliori docenti specializzati e far fronte alla conclamata carenza di personale di sostegno e, nello specifico, anche la precipua finalità dei concorsi PNRR, volti proprio a stabilizzare il corpo docente,

garantire un'istruzione di qualità e contrastare il precariato.

Tale irragionevole preferenza per i soli frequentanti i percorsi ex art. 6 e per i 30 CFU, a discapito degli specializzandi TFA X ciclo, viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici garantita dall'art. 51 Cost. ed il principio meritocratico ed incide negativamente sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., integrando al contempo non solo violazione delle norme costituzionali ma, anche, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e ingiustizia grave e manifesta.

La discriminazione operata viola, oltretutto, non solo il principio di uguaglianza formale ma, anche, quello sostanziale ove si consideri che i ricorrenti si trovano in una condizione di svantaggio derivante esclusivamente dalla struttura del percorso formativo universitario che prevede il conseguimento del titolo entro la fine dell'anno accademico.

Tale svantaggio, inoltre, comporta una discriminazione che si perpetua nel tempo poiché, come già evidenziato, l'esclusione dal concorso avrà come diretta conseguenza un ritardo nell'accesso al ruolo che si protrarrà per anni, vista la validità triennale del bando concorsuale.

Da qui la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di estendere la possibilità di partecipazione con riserva - con l'indizione di apposite prove suppletive - anche per gli specializzandi del TFA Sostegno X ciclo, che conseguiranno il titolo non oltre il 30 giugno 2026.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA E SVIAMENTO.

I provvedimenti impugnati ledono, inoltre, l'art. 97 Cost., eludendo il principio del *favor participationis* – che impone l'interpretazione estensiva della *lex specialis* in chiave di massima partecipazione ai pubblici concorsi (Cons. Stato, S. III, 11 marzo 2016, n. 965) – e falsamente applicando l'art. 3, comma 8, D.M. n. 205/2023, che espressamente ammette con riserva i candidati iscritti a percorsi di formazione non ancora conclusi alla scadenza delle domande, considerato che la partecipazione agli iscritti al X ciclo TFA Sostegno (D.M. n. 436/2025), la cui conclusione è fissata entro il 30 giugno 2026 in piena compatibilità con il calendario assunzionale del D.D.G. n. 2939/2025.

Tale opzione restrittiva – che autoproduce una deroga implicita alla clausola generale di riserva già sperimentata – si risolve in sviamento per elusione del fine del concorso, che deve tendere alla selezione comparativa del maggior numero possibile di specializzati sul sostegno, e in una contraddizione interna **con l'interesse pubblico alla più ampia platea di docenti specializzati sul sostegno** atteso che con essa l'Amministrazione, pur conscia della carenza cronica di docenti specializzati (premesse D.M. n. 436/2025), restringe arbitrariamente ed irragionevolmente la platea dei concorrenti senza che la differenziazione tra i due percorsi rivesta autonoma rilevanza sostanziale ai fini della *par condicio*, trattandosi di canali complementari diretti al medesimo titolo abilitante.

L'illogicità manifesta emerge dalla sproporzione tra l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione – valorizzato dalla prassi già attivata per lo scioglimento delle riserve per gli specializzandi dei percorsi citati – e la chiusura rigida che esclude a priori i ricorrenti, convertendo un dato organizzativo (canale formativo) in causa ostativa insuperabile, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di risultato proprio dell'azione amministrativa concorsuale.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEI

PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E RAGIONEVOLEZZA CONSACRATO NELL'ART. 4 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati violano gli artt. 3 e 97 Cost. e i principi di imparzialità e buon andamento, **frustrando,** inoltre, **il legittimo affidamento dei ricorrenti** ingenerato dalla sequenza normativa dei TFA (D.M. n. 249/2010; D.M. n. 92/2019; D.M. n. 436/2025) e dall'art. 3, comma 8, del D.M. n. 205/2023.

La norma da ultimo richiamata, infatti, nel prevedere espressamente l'ammissione alle procedure concorsuali, con riserva, dei candidati iscritti a percorsi di formazione iniziale (30 CFU/CFA) non conclusi alla scadenza domande, con possibilità di acquisire il requisito di partecipazione entro il 30 giugno antecedente la costituzione del rapporto di lavoro – termine identico a quello fissato per il X ciclo TFA Sostegno (entro il 30 giugno 2026) – ha indotto i ricorrenti a investire tempo e risorse in un percorso universitario ufficiale ed a confidare nell'accesso al concorso.

Tale aspettativa, legittimata dalla prassi di ammissioni con riserva già applicata nei concorsi PNRR e che trova conferma nella *ratio* del sistema dei TFA – preordinato ad assicurare un "gettito costante" di docenti specializzati per garantire l'effettività del diritto allo studio degli alunni disabili (Cons. Stato, ord. 9 febbraio 2021, n. 604) – è stato delusa dall'esclusione selettiva dei soli specializzandi TFA e dall'avere privilegiato arbitrariamente i percorsi ex art. 6 D.L. n. 71/2024 senza che la differenziazione tra canali formativi complementari rivesta autonoma rilevanza sostanziale ai fini della *par condicio* concorsuale, configurando, così, palese contraddittorietà interna e lesione del canone di imparzialità ex art. 97 Cost.

L'ingiustizia manifesta e lo sviamento emergono dalla sproporzione tra l'interesse pubblico alla valorizzazione dei percorsi formativi avviati e la chiusura rigida che condanna i ricorrenti all'esclusione dalla procedura per 30.759 posti (per un triennio) malgrado il certo conseguimento del titolo in tempo utile per le operazioni di immissione in ruolo, così convertendo un dato temporale-organizzativo in ostacolo insuperabile in violazione del principio di risultato e del buon andamento amministrativo.

V. SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA "CARTA DI NIZZA". SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ.

In base ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa la Pubblica Amministrazione è tenuta, ogni qual volta debba fare delle scelte, ad effettuarle secondo correttezza e congruità, mentre nella fattispecie in esame essa ha escluso dalle procedure concorsuali i candidati iscritti ai TFA X ciclo, non considerando la necessità di avere un numero di docenti sufficienti a garantire la copertura dei posti vacanti.

I provvedimenti impugnati violano, pertanto, gli artt. 41 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui omettono di garantire una adeguata valorizzazione della figura dei docenti specializzati sul sostegno, nonostante la durevole e riconosciuta carenza di tali profili specialistici nel sistema scolastico italiano, che si riflette in un numero crescente di posti in deroga affidati a personale non specializzato. Nel caso che ci occupa, il MIM pur avendo dapprima, fissato i termini di iscrizione alle Università autorizzando per ognuna il numero di posti disponibili individuato secondo il fabbisogno

della amministrazione scolastica, e, di seguito, bandito il concorso in esame proprio per far fronte alla copertura delle vacanze di organico per il periodo dal 2025/2026 al 2027/2028, non ha tenuto conto delle sue stesse determinazioni e delle ratio alle stesse sottese allorquando ha fissato i termini di partecipazione al pubblico concorso escludendo gli specializzandi del X ciclo dei TFA.

La mancata ammissione con riserva dei ricorrenti – iscritti a percorsi di specializzazione TFA, in linea con le disposizioni normative e destinati al conseguimento del titolo entro tempi coerenti con il calendario assunzionale – compromette in maniera grave ed ingiustificata anche il diritto allo studio degli alunni con disabilità, prevista dalla normativa interna e dal sistema di inclusione scolastica, che esige la presenza di personale specializzato, adeguatamente formato, per l'efficacia e la reale attuazione degli interventi di sostegno didattico.

I detti provvedimenti si presentano, pertanto, del tutto contrari anche al principio comunitario di buona amministrazione per carenza di pubblico interesse alla mancata ammissione dei ricorrenti, perché la loro esclusione comporta l'impossibilità da parte del MIM, non solo di selezionare i migliori candidati, ma anche di garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili. L'Amministrazione, trattando in modo diverso percorsi formativi complementari e negando ai ricorrenti l'accesso al concorso con riserva, espone il sistema scolastico a un'ulteriore aggravamento della carenza organizzata di docenti specializzati, compromettendo, per come detto, il principio di buona amministrazione e l'interesse pubblico alla piena attuazione del diritto all'istruzione inclusiva, in aperto contrasto con l'art. 41 della Carta di Nizza, che impone trasparenza, efficacia e ragionevolezza nell'azione amministrativa.

La necessità di disapplicare il bando nella parte di interesse discende, poi,

anche dalla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha pieno ingresso nel nostro ordinamento, sia perché compreso tra i principi dell'ordinamento comunitario ex art. 5 del TFUE e sia perché da sempre insito nell'art. 97 della nostra Costituzione.

Come noto il principio di proporzionalità impone una indagine c.d. "trifasica" che "si articola in tre distinti profili:

a) idoneità del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito;

b) necessarietà: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato;

c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco".

Nella fattispecie in esame, invece, risulta evidente come la soluzione preferita dal Ministero non costituisce certo la misura più idonea per raggiungere lo scopo insito in ogni procedura concorsuale di individuazione dei migliori candidati, in aperta violazione dell'invocato principio di proporzionalità dell'azione amministrativa: "*In virtù dell'art. 1 della l. n. 241/1990, i principi del diritto comunitario si applicano direttamente nell'ordinamento interno e debbono informare il comportamento dell'amministrazione. Conseguentemente, il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, tra l'altro, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito e la necessarietà dello stesso. Quindi, secondo la definizione del principio deducibile dall'art. 5 comma 4 del TUE, l'atto deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo.*"

La descritta situazione produce, dunque, un eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e contraddittorietà, atteso che è del tutto illogico e dannoso escludere soggetti che ottemperano ai medesimi requisiti formativi in tempi compatibili con le procedure assunzionali,

aggravando una condizione strutturale di grave inefficienza e sofferenza del servizio pubblico scolastico.

VI. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

È evidente l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità telematica, viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

L'art. 10 del D.D. 2939/2025 e le corrispondenti disposizioni del D.M. 205/2023 impongono la presentazione delle istanze esclusivamente tramite

il Portale unico, senza predisporre alcuna funzione che consenta l'indicazione dei requisiti "in corso di conseguimento" e, quindi, la domanda con riserva. In tal modo la P.A. ha trasformato un mero mezzo tecnico in causa di esclusione automatica, in violazione dell'art. 51 Cost. e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994, nonché del principio di proporzionalità, poiché l'ostacolo informatico impedisce l'esercizio del diritto di accesso al concorso da parte di soggetti altrimenti pienamente legittimati a partecipare con riserva, e rende necessaria l'ammissione giudiziale, anche tramite prove suppletive, per ristabilire la parità di condizioni tra i candidati.

C. Il TAR Lazio con ordinanza n. 1084/2026 del 19/02/2026 ha respinto le istanze cautelari dei ricorrenti, avverso la citata ordinanza di rigetto pronunciata dal TAR, i ricorrenti hanno interposto gravame innanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello cautelare (R.G. N. 1898/2026) ed ha ammesso "*con riserva gli appellanti alla procedura concorsuale per cui è causa, secondo le modalità definite dall'amministrazione in riferimento allo svolgimento di apposita sessione straordinaria suppletiva, già calendarizzata il 19 marzo 2026*".

D. Successivamente al deposito del ricorso rubricato al n. 15633/2025 di R.G., gli Uffici Scolastici Regionali epigrafati hanno emanato le graduatorie di merito epigrafate e gli odierni ricorrenti, **Sofia Celentano e Giovanni Imperiali D'Afflitto sono risultati essere tra i vincitori della procedura concorsuale**, ed invece Giulia Lanati non compare, erroneamente, fra gli idonei per la mancata attribuzione del corretto punteggio del titolo.

I suddetti provvedimenti, che oggi s'impugnano, sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per gli stessi motivi.

Si aggiunge che con il presente motivo aggiunto i ricorrenti impugnano le graduatorie di merito definitive della procedura concorsuale *de qua*, nella parte in cui l'Amministrazione, pur avendo dato esecuzione all'ordinanza cautelare ammettendo i ricorrenti alla procedura, consentendo loro lo svolgimento di tutte le prove e prendendo atto del relativo superamento, ha omesso di riconoscere gli effetti sostanziali derivanti dall'esito positivo della selezione e dall'acquisizione, nelle more del giudizio, del titolo di specializzazione del TFA Sostegno, inserendo i ricorrenti nella graduatoria e, nondimeno, negando loro la piena efficacia della posizione conseguita.

La sequenza procedimentale è univoca. I ricorrenti, inizialmente esclusi o non ammessi per la ritenuta mancanza del titolo, hanno tempestivamente impugnato tale determinazione e, in forza dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva alla procedura.

In esecuzione del provvedimento giudiziale, essi hanno partecipato alle prove concorsuali, superando entrambe le prove.

La graduatoria impugnata li colloca entro il numero dei posti messi a concorso, qualificando Sofia Celentano e Giovanni Imperiali D'Afflitto come vincitori della procedura.

Tale dato non è meramente fattuale, ma incide direttamente sull'interesse sostanziale azionato: l'Amministrazione ha consentito ai ricorrenti di completare l'intero iter selettivo, ne ha valutato le prove, ne ha determinato il punteggio e li ha collocati in posizione utile rispetto ai posti disponibili.

Non è quindi logicamente sostenibile che la medesima Amministrazione possa utilizzare l'esito della procedura per formare la graduatoria e, nello stesso tempo, negare ogni rilevanza alla posizione concorsuale così conseguita senza una specifica istruttoria sulla disciplina applicabile e sul momento in cui il requisito doveva risultare posseduto.

*

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

NEL MERITO

- accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nei limiti dell'interesse dedotto;

 - condannare il Ministero resistente a considerare validamente prodotta la domanda dei ricorrenti di partecipazione alla procedura concorsuale e conseguentemente includere, a pieno titolo, Sofia Celentano e Giovanni Imperiali D'Afflitto, per la classe di concorso ADSS, rispettivamente per il Lazio e per il Piemonte, come vincitori della procedura;

 - condannare il Ministero resistente a riconoscere il punteggio del titolo conseguito da Giulia Lanati con conseguente inclusione nell'elenco degli idonei per la classe di concorso ADSS dell'USR per la Liguria;

- con condanna al pagamento delle spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio, con assegnazione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano anticistatari.

 Documenti come da foliario.

*

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 18.09.2026

Avv. Esterdonatella Longo

Avv. ESTERDONATELLA LONGO 21.09.2026 18:36:25 GMT+02:00

*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE (ex art. 151 c.p.c.)

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il

ricorso ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui trattasi per le classi di concorso di interesse.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati inseriti nelle graduatorie di merito pubblicate dall'USR per il Lazio, per il Piemonte e per la Liguria, il presente ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sul proprio sito istituzionale dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Sul punto, si rileva: che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.; che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, o sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti; che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa **fa istanza** affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, **voglia autorizzare** la notificazione, a tutti i potenziali controinteressati, per via telematica, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet dedicato del MIM e/o degli Uffici scolastici regionali, stante la impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei modi ordinari visto anche il numero elevato di soggetti controinteressati.

Roma, li 18 settembre 2026

Avv. Esterdonatella Longo



Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1720 del 7.10.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IV bis, nel giudizio RGN 15633/2025.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".